



C O M U N E D I V E N T I C A N O
P r o v i n c i a d i A v e l l i n o

COPIA Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 4 Del 27-03-2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI - Esercizio Finanziario 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:10 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

De Nisco Luigi	P	SATERIALE ALBERTO	P
Addonizio Pasquale	A	MARANO ORAZIO	P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE	P	PETRIELLO GIOVANNA	A
DE NISCO SABATO	A	CIARCIA GIUSEPPE	P
NUZZOLO AUGUSTO	P	COLANTUONI GERARDO	P
CIARCIA BARBARA	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 8

CONSIGLIERI ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE Dr.CIARCIA BARBARA,

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che la **TASI** (Tassa sui Servizi Indivisibili) grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli;

Che a decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Tale esclusione opera non solo nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l'imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento;

Che la **TASI** presenta la stessa base imponibile dell'IMU e l'aliquota stabilita dalla legge è pari all'1 per mille. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sino all'azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l'aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

Considerato che la disciplina della I.U.C., per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell' ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

Considerato che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è l'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9);

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art.1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma

8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell' apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Considerato che i servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati con deliberazione CC. n. 3 / 2017, sono i seguenti , con indicazione analitica dei relativi costi :

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica – Cap. 1937	€ 175.000,00
Cura del verde pubblico – Cap.1943	€ 1.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)Cap. 1928	€ 4.000,00
Servizi di polizia locale Cap. 1265	€ 2.000,00
Servizio di protezione civile	€ 1.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio – Cap. 1806	€ 4.000,00
TOTALE	€ 187.000,00

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), da applicare per l'anno 2019, come di seguito indicato:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati - Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 -. legge finanziaria 2019);

Ritenuto pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la TASI per l'anno 2019;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 degli Enti Locali è stato fissato al 31.03.2019, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

DI CONFERMARE le aliquote IMU e TA.SI. da applicare per l'anno 2019, come dalla tabella seguenti:

Tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.) anno 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente

DI CONFERMARE altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ass. Nuzzolo Augusto

IL PRESIDENTE dr.ssa CIARCIA BARBARA INVITA IL Consigliere Nuzzolo Augusto a relazionare sull'argomento posto all'ordine del giorno avente ad oggetto:"Conferma aliquote TA.SI. Anno 2019";

IL CONS. NUZZOLO AUGUSTO riferisce della volontà dell'amministrazione comunale di lasciare invariata la TA.SI. per non gravare sui cittadini; anche per la TA.SI., afferma, si sta cercando di ridurre le spese all'interno dell'ente per non aumentare le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la **TASI** (Tassa sui Servizi Indivisibili) grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli;

Che a decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Tale esclusione opera non solo nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l'imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento;

Che la **TASI** presenta la stessa base imponibile dell'IMU e l'aliquota stabilita dalla legge è pari all'1 per mille. I comuni possono disporre la riduzione dell'aliquota sino all'azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l'aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6 per mille per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

Considerato che la disciplina della I.U.C., per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2019, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.;

Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili;

Atteso che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Rilevato che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: *"nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell' ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*.

Considerato che è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è l'abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9);

Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del Decreto Legislativo n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del Decreto Legislativo n. 23/2011, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"* e dall'art.1, comma 702, della richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che le esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;

Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell' 1 per mille;

Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell' apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Considerato che i servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati con deliberazione C.C. n. 3/2017, sono i seguenti , con indicazione analitica dei relativi costi :

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica – Cap. 1937	€ 175.000,00
Cura del verde pubblico – Cap.1943	€ 1.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione	€ 4.000,00

stradale, manutenzione)Cap. 1928		
Servizi di polizia locale Cap. 1265	€	2.000,00
Servizio di protezione civile	€	1.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio – Cap. 1806	€	4.000,00
TOTALE	€	187.000,00

Ritenuto opportuno confermare l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C. - TASI), da applicare per l'anno 2019, come di seguito indicato:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati - Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la legge 30 Dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 legge finanziaria 2019);

Ritenuto pertanto, proporre al Consiglio Comunale l'approvazione dell'aliquota che disciplina la TASI per l'anno 2019;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 degli Enti Locali è stato fissato al 31.03.2019, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo Augusto;

Con voti favorevoli n. 7 – Contrari n.01 (cons. Ciarcia Giuseppe –Minoranza consiliare), Astenuti n. 0;

D E L I B E R A

DI CONFERMARE le aliquote IMU e TA.SI. da applicare per l'anno 2019, come dalla tabella seguenti:

Tributo sui servizi indivisibili (TA.SI.) anno 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L 214/2011	Esente
Aliquota per abitazione principale di cat. A/1,A/8 A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art.13, comma 2 D.L.201/11,convertito in L. 214/2011	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree fabbricabili	1,5 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	Esente

DI CONFERMARE altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Con successiva e separata votazione palese, con voti favorevoli n. 07 – Contrari n.01 (cons. Ciarcia Giuseppe –Minoranza consiliare), Astenuti n. 0, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, i sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to Dr. CIARCIA BARBARA

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 28-03-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SERRELLI ALBERICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano li 28-03-2019

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SERRELLI ALBERICO